

Decreto Legislativo 15 Novembre 2017, n. 183

MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE

Potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW.

A partire dal **1 Gennaio 2025** i medi impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 5 MW (ed inferiore a 50 MW) **sono soggetti ai valori limite di emissione previsti dal D. Lgs. 183/2017** (< 100 mg o successive restrizioni Regionali).

A partire dal **1 Gennaio 2030** i medi impianti di combustione con potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW **sono soggetti ai valori limite di emissione previsti dal D. Lgs 183/2017** (< 100 mg o successive restrizioni Regionali).

Il gestore/utilizzatore di medi impianti di combustione deve presentare domanda di autorizzazione prevista per la tipologia di impianto **con almeno due anni di anticipo** rispetto al termine previsto (quindi entro il 1 Gennaio 2023 o entro il 1 Gennaio 2028 a seconda della potenza dell'impianto).

MEDIO IMPIANTO TERMICO CIVILE

Potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW.

Medi impianti termici civili: la direttiva **esclude** dalla definizione di medio impianto termico civile gli impianti utilizzati per il riscaldamento a GAS diretto degli spazi interni per il miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro.

Le autorità competenti dovranno tenere un **registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili**. Spetterà ai gestori/utilizzatori degli impianti l'iscrizione a tale registro entro il 1 Gennaio 2029.

A tale fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto trasmette all'autorità, entro il 31 Ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti alla Parte V dell'Allegato alla Parte Quinta del D. Lgs 152/2006.

Ossigeno al 3%
NOx (mg/Nmc)
GAS METANO
< 200 mg *

IMPIANTO
ESISTENTE

MEDI IMPIANTI
DI COMBUSTIONE
20/12/2018

IMPIANTO
NUOVO

Ossigeno al 3%
NOx (mg/Nmc)
GAS METANO
< 100 mg *

* salvo restrizioni Regionali

